



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 51/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30455 del Registro di Segreteria, proposto da

C. E. , nato il ...Omissis... a ...Omissis...), residente a
...Omissis..., Via ...Omissis... (C.F. ...Omissis...), rappresentato e difeso
dall'Avv. Giovanni B. Fumarola per mandato in atti, elettivamente domiciliato in
Milano, piazza Giovine Italia 3, presso lo studio del difensore

ricorrente

contro

**INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona
del legale rapp.te pro-tempore**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio
per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano,
Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Per il resistente INPS; dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato C. E. ha chiesto all'INPS il riconoscimento del proprio diritto alla "pensione di vecchiaia", con decorrenza 01.08.2012 o quella ritenuta di giustizia.

Si è costituito l'INPS dichiarando che era in corso la liquidazione delle prestazioni richieste da parte ricorrente, seppure al momento "bloccata per meri motivi tecnici".

In corso di causa, l'INPS ha provveduto al riconoscimento delle prestazioni richieste e alla liquidazione degli arretrati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.

Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.

La causa è stata discussa all'udienza del 27.03.2024.

DIRITTO

Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'Istituto previdenziale provveduto al riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto e alla liquidazione degli arretrati.

Preso atto di quanto sopra, occorre dichiarare cessata la materia del contendere.

In ottemperanza al principio della "soccombenza virtuale" l'INPS deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio (liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario): l'Istituto previdenziale ha infatti riconosciuto le ragioni di controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l'INPS al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

Milano, 27.03.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 02.04.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)

Per il Direttore della Segreteria

Barbara Marta Pisani

(firmato digitalmente)